

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

D.d.u.o. 1 agosto 2014 - n. 7422
Approvazione dell'avviso Formazione Continua - Fase III

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007/2013, come modificato e integrato dal reg (CE) n. 396/09;
- il regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007/2013, come modificato e integrato dal reg (CE) n. 284/09;
- il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti alla formazione (artt. 1,2,3,4,7, 8,9,10,12 e 31);
- la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- la comunicazione della Commissione COM(2010) 491 «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010/2015»;
- la comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 «Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»;
- la comunicazione della Commissione COM(2011) 681 «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011/14 in materia di responsabilità sociale delle imprese»;

Richiamati:

- la l. del 28 gennaio 2009, n. 2 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;
- la l. del 30 luglio 2011 art. n. 42 che disciplina le reti d'impresa;
- il d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro», di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche e integrazioni;
- il d.lgs. del 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico dell'apprendistato», a norma dell'articolo 1, comma 30, l. 24 dicembre 2007, n. 247;
- il d.l. del 30 ottobre 1984, n. 726 «Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali», relativo alla disciplina dei contratti di solidarietà, convertito con modifiche, nella l. 19 dicembre 1984, n. 863;
- il d.l. del 10 febbraio 2009, n. 5 «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» e succ. modd. int;
- il d.l. del 22 giugno 2012 n. 83, art. 67- septies, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;
- l'avviso del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.) per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, di cui al decreto direttoriale 257/Ric del 30 maggio 2012 e succ. modd. e int.;
- il Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob 2 FSE 2007/2013 (Dec. C 5465 del 6 novembre 2007);
- la l.r. del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la l.r. del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la d.c.r. del 7 febbraio 2012 - n. IX/365 «Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo»;
- il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X legislatura, approvato con d.c.r. del 9 luglio 2013, n. X/78;

- la d.g.r. del 16 novembre 2011, n. IX/2500, «Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto «Approvazione del Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo»;
- il d.d.u.o. del 30 luglio 2008, n. 8486 «Adozione del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia»;
- il d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia»;
- il d.d.u.o. del 22 luglio 2010, n. 7285 «Procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali»;
- il d.d.u.o. del 20 gennaio 2011 n. 344 «Approvazione del Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013»;
- il d.d.u.o. del 29 luglio 2011, n. 7105 «Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia - istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili»;
- il d.d.u.o. del 26 luglio 2012, n. 6759 «Aggiornamento del Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia con l'inserimento di nuovi profili, nuove competenze libere, indicatori di competenza e livelli EQF»;
- il d.d.u.o. del 10 ottobre 2012 n. 8976 «Approvazione del manuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE - P.O.R. Ob. 2 2007/2013 - Primo aggiornamento»;
- il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12453 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata»;
- il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12471 «Approvazione del modello di rating degli operatori iscritti all'Albo degli accreditati al Sistema Regionale che erogano servizi di Istruzione e Formazione Professionale - Percorsi di specializzazione professionale, formazione continua e permanente, formazione abilitante e regolamentata - Servizi al Lavoro»;
- il d.d.u.o. del 19 febbraio 2013, n. 1355 «Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard»;
- il d.d.u.o. del 14 ottobre 2013, n. 9254 «Attuazione della d.g.r. del 2 agosto 2013, n. X/555 recante: «Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro, approvazione del Manuale unico di gestione della dote»;

Preso atto che Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari e con la legislazione nazionale e regionale in materia di mercato del lavoro, istruzione e formazione professionale, persegue la crescita competitiva e il rafforzamento del sistema produttivo lombardo sui mercati e del contesto territoriale e sociale di riferimento, nel rispetto della specifica normativa europea in materia di aiuti di stato;

Sottolineato che, per il conseguimento di tali obiettivi strategici, è essenziale favorire lo sviluppo del capitale umano delle imprese lombarde, promuovendone le condizioni per assicurare l'effettività del diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, garanzia sostanziale dell'occupabilità e del reddito;

Rilevato che lo sviluppo del capitale umano assume un ruolo rilevante nell'ambito dei citati P.O.R. Ob 2 FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale umano e P.R.S. della X legislatura;

Considerato che, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto che investono i modelli organizzativi e imprenditoriali, è necessario potenziare il sistema della formazione continua e permanente, favorendo l'aggiornamento e il riallineamento delle conoscenze possedute e delle competenze professionali dei lavoratori, con particolare riguardo alle attività formative finalizzate ad accrescere l'adattabilità e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;

Rilevata pertanto l'esigenza di sostenere l'attuazione di progetti formativi elaborati da imprese aventi sede legale o operativa nel territorio lombardo, a favore del proprio personale, definito come di seguito indicato:

- a) lavoratrici e lavoratori di imprese private con unità produttive localizzate nel territorio della Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:
 - lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);

- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro intermittente o ripartito (di cui al Titolo V - capo I e II del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.);
 - lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato (ai sensi del Titolo VI del d.lgs. del 10 settembre 2003 n. 276, o del d.lgs. 167/2011) per formazione addizionale a quella prevista dalla normativa di riferimento e riportata dal Piano Formativo Individuale;
 - lavoratrici e lavoratori con contratto a progetto (di cui al Titolo VII - capo I del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.);
 - socie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);
- b) titolari e socie/soci di imprese di qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commercio di competenza, aventi sede operativa in Lombardia;
- c) nel solo in caso di impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
- d) coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie, individuate dagli imprenditori, compresi gli artigiani;
- e) liberi professionisti che esercitano l'attività sia in forma autonoma che in forma associata;

Dato atto che l'attuazione di tali iniziative formative è attuata con strumenti, metodologie e modalità operative diversificate, al fine di ricomprendere efficacemente le molteplici e variegate realtà e esigenze formative del personale delle imprese lombarde, così come di seguito specificato:

- Progetti aziendali;
- Progetti interaziendali;
- Progetti per accordi di competitività e accordi attuativi dell'avviso comune EXPO Lavoro;

Rilevato che i menzionati progetti sono elaborati da imprese aventi sede legale o operativa nel territorio lombardo e attuati da organismi formativi individuati dalle imprese stesse, appartenenti alle seguenti tipologie:

- Enti di formazione iscritti alla sezione A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati, con numero definitivo di iscrizione alla data di apertura della finestra di candidatura;
- Università lombarde e loro consorzi;

Ritenuto di finanziare, in regime di esenzione ex Reg. (UE) n. 651/2014 ed in particolare ai sensi dell'art. 31 - aiuti alla formazione - del regolamento stesso, i progetti presentati dalle imprese beneficiarie a seguito di procedura di assegnazione e ammissibilità «a sportello», articolata in un'unica finestra temporale di candidatura, con una dotazione finanziaria di Euro 15.000.000,00 seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sul sistema informativo Gestione Finanziamenti On Line (qui di seguito GEFO);

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili per i sopracitati interventi ammontano a Euro 15.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 15.04.103.7286 del bilancio regionale corrente - P.O.R. - F.S.E. Asse I - Ob. Spec. a) - cat. di spesa n. 62 e che la copertura finanziaria della sopracitata finestra temporale di candidatura sarà assicurata nell'ambito dei successivi esercizi finanziari;

Precisato altresì che, in relazione alle tipologie di progetto destinatari, la ripartizione delle risorse finanziarie, pari a Euro 15.000.000,00 è la seguente:

- Euro 6.000.000,00 è destinato al finanziamento dei progetti interaziendali con almeno 5 aziende;
- Euro 5.000.000,00, è destinato ai progetti aziendali per aziende con almeno 10 dipendenti/imprenditori;
- Euro 4.000.000,00 riservato ai progetti aziendali/interaziendali interamente finalizzati alle aziende che abbiano sottoscritto accordi sulla competitività o accordi attuativi dell'avviso comune EXPO Lavoro;

Preso atto che:

- gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;

- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su tali aiuti illegali eventualmente ricevuti, nonché che attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'allegato che riprende le disposizioni del Reg. (UE) n. 651/2014;

Ritenuto pertanto di approvare l'Avviso Formazione Continua e la modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dell'avviso, come di seguito elencato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Avviso Formazione Continua Fase III;
- Allegato 2 - Domanda finanziamento;
- Allegato 3 - Scheda progetto esecutivo;
- Allegato 4 - Estratto dal «Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato», con particolare riferimento agli artt. 1 - campo di applicazione, 2 - definizioni, 3 - condizioni per l'esenzione, 4 - soglie di notifica, 7 - intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 - cumulo, 9 - pubblicazioni e informazioni, 10 - controllo, 11 - relazioni, 12 - controllo, 31 - aiuti alla formazione;
- Allegato 5 - Autocertificazione sostitutiva;

Ritenuto altresì:

- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione dei Regolamenti citati;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X^a Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare, in coerenza con quanto disposto con il d.d.u.o. n. 8080/2013 richiamato in premessa, l'Avviso Formazione Continua e la modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dello stesso, come di seguito elencato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Avviso Formazione Continua - Fase III;
- Allegato 2 - Domanda di finanziamento;
- Allegato 3 - Scheda progetto esecutivo;
- Allegato 4 - Estratto dal «Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato», con particolare riferimento agli artt. 1 - campo di applicazione, 2 - definizioni, 3 - condizioni per l'esenzione, 4 - soglie di notifica, 7 - intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 - cumulo, 9 - pubblicazioni e informazioni, 10 - controllo, 11 - relazioni, 12 - controllo, 31 - aiuti alla formazione;
- Allegato 5 - Autocertificazione sostitutiva;

2. di finanziare i progetti presentati dalle imprese beneficiarie, a seguito di procedura di assegnazione e ammissibilità «a sportello» con una dotazione finanziaria pari a Euro 15.000.000,00 seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sul sistema informativo GEFO;

3. di disporre che le risorse finanziarie disponibili per i sopracitati interventi ammontano a Euro 15.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 15.04.103.7286 del bilancio regionale corrente - P.O.R.

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

- F.S.E. Asse I - Ob. Spec. a) - cat. di spesa n. 62 e che la copertura finanziaria della sopracitata finestra temporale di candidatura sarà assicurata nell'ambito dei successivi esercizi finanziari;

4. di stabilire che la ripartizione delle risorse finanziarie per la finestra di candidatura, pari a Euro 15.000.000,00, è la seguente:

- Euro 6.000.000,00 è destinato al finanziamento dei progetti interaziendali con almeno 5 aziende;
- Euro 5.000.000,00, è destinato ai progetti aziendali per aziende con almeno 10 dipendenti/imprenditori;
- Euro 4.000.000,00 riservato ai progetti aziendali/interaziendali interamente finalizzati alle aziende che abbiano sottoscritto accordi sulla competitività o accordi attuativi dell'avviso comune EXPO Lavoro;

5. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da

parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;

6. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014;

7. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione dei Regolamenti citati;

9. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.lavoro.regione.lombardia.it.

Il dirigente della u.o. mercato del lavoro
Giuseppe Di Raimondo Metallo

ALLEGATO 1

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA - FASE III

1. Finalità dell'avviso

Il presente Avviso è finalizzato a promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori per il riallineamento delle competenze e delle conoscenze, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e di business. Il presente Avviso opera in coerenza con i principi derivanti:

- dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- dalla Comunicazione della Commissione Europea "Strategia per le pari opportunità tra donne e uomini 2010-2015" del 21 settembre 2010 COM(2010) 491, che costituisce il programma di lavoro della Commissione nel quadro del patto europeo per la parità di genere;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea "Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa)", del 25 giugno 2008 COM(2008) 394;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" del 3 marzo 2010 COM(2010) 2020;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione" del 23 novembre 2011 COM(2011) 682;
- dalla Comunicazione della Commissione Europea "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese del 25 ottobre 2011 COM(2011) 681.
- dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

La piena partecipazione delle donne alla vita professionale costituisce un fatto fondamentale di crescita economica e sociale, innescando un circolo virtuoso di risposta ai bisogni, creando occupazione e valore alla società. Il contributo delle imprese al benessere della comunità locale ed al miglioramento della qualità di vita dei cittadini diviene sempre più determinante per competere sui mercati locali e globali.

I soggetti proponenti sono chiamati a valorizzare la formazione delle donne quale utile strumento per favorire l'accesso e la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi in cui sono meno rappresentate attuando i principi delle pari opportunità e della Responsabilità Sociale d'Impresa.

2. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso ammontano a complessivi **€ 15.000.000,00**, a valere sulle risorse POR FSE, Asse I, Ob. specifico a), categoria di spesa 62. Regione Lombardia si riserva di rifinanziare questo Avviso con ulteriori risorse.

3. Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente avviso lavoratrici e lavoratori operanti sul territorio Lombardo presso unità produttive localizzate nel territorio della Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro intermittente o ripartito (di cui al Titolo V - capo I e II del d.lgs. 10.9.2003 n. 276 e ss.mm.ii.);
- lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato (ai sensi del Titolo VI del d.lgs. 10.9.2003 n. 276 o del d.lgs. 167/2011) per formazione aggiuntiva a quella prevista dalla normativa di riferimento e riportata dal Piano Formativo Individuale;
- lavoratrici e lavoratori con contratto a progetto (di cui al Titolo VII - capo I del d.lgs. 10.9.2003 n. 276 e ss.mm.ii.);
- socie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);

I soggetti sopraindicati sono di seguito complessivamente indicati con il termine "lavoratori".

Sono altresì destinatari degli interventi di cui al presente Avviso:

- titolari, socie e soci di imprese di qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commercio di competenza, aventi sede operativa in Lombardia;
- nel solo in caso di impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
- i coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di imprese, compresi gli artigiani;
- i liberi professionisti, che esercitano l'attività sia in forma autonoma che in forma associata;

I soggetti sopraindicati sono di seguito complessivamente indicati con il termine "imprenditori".

L'insieme dei soggetti indicati nelle due precedenti elencazioni, al fine dell'applicazione delle indicazioni del presente Avviso, sono di seguito complessivamente indicati con il termine "personale".

Sono esclusi dal presente Avviso:

- lavoratrici e lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi Titolo III - Capo I - Somministrazione di lavoro del d.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii.;
- gli amministratori e i consiglieri dei Consigli di Amministrazione nei casi in cui non siano riconducibili ad una delle tipologie indicate alle tipologie lavoratori e imprenditori;
- i dipendenti e i collaboratori di associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.

4. Interventi ammissibili

Il presente Avviso promuove e finanzia:

- Progetti aziendali**, elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola impresa ed ai quali parteciperà esclusivamente il personale della medesima impresa, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3;
- Progetti interaziendali**, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di due o più imprese, a cui parteciperà esclusivamente il personale delle medesime imprese, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3;
- Progetti destinati agli Accordi per la competitività**, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di un'impresa, a cui parteciperà esclusivamente il personale della medesima, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3, relativamente ai soli "lavoratori". Tali imprese devono avere presentato, al momento della partecipazione al presente Avviso, una proposta di adesione alla Manifestazione di interesse (Decreto n. 2799 del 1/04/2014 pubblicato sul BURL S.O. n. 14 del 3/4/2014) e devono aver superato l'istruttoria. L'ammissibilità del progetto è subordinato all'esito positivo della procedura di conclusione per gli accordi della competitività (d.g.r. 1956 del 13 giugno 2014). Tali imprese inoltre, pena l'inammissibilità del progetto presentato, dovranno avere sottoscritto un accordo sindacale ai sensi dell'art. 23 ter della l.r. 22/2006 o ai sensi dell'art. 2 della l.r. 21/2013, che abbia le caratteristiche della contrattazione di secondo livello;
- Progetti attuativi dell'Avviso Comune Expo Lavoro**, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di un'impresa, a cui parteciperà esclusivamente il personale della medesima, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3, al fine di cogliere le opportunità di sviluppo rappresentata dall'evento Expo 2015.

Tali progetti dovranno essere corredati dalla copia di un accordo aziendale che recepisca gli obiettivi dell'Avviso Comune.

I progetti dovranno articolarsi in una o più azioni, esclusivamente di tipologia formativa. Ogni impresa può partecipare con il proprio personale alle attività di **un solo progetto, indipendentemente dalla tipologia** (aziendale, interaziendale, accordi di competitività o Expo lavoro), per la finestra di candidatura (come definite al successivo punto 13), pena l'esclusione dell'impresa da tutte le candidature presentate. Ogni "lavoratore" o "imprenditore" potrà partecipare a **non più di due azioni formative** previste nell'ambito del progetto a cui partecipa l'impresa d'appartenenza.

5. L'Intesa tra le parti sociali

Ogni progetto aziendale dovrà essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un'Intesa sottoscritta dall'azienda e dalle RSU/RSA, dove queste siano esistenti ovvero dalle organizzazioni sindacali che operano in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL, fermo restando i livelli della contrattazione collettiva, oppure da un contratto di solidarietà.

Ogni progetto interaziendale dovrà essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un'intesa sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro che operano in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL, fermo restando i livelli della contrattazione collettiva.

Le intese dovranno riportare:

- il titolo del progetto cui l'intesa si riferisce;
- il soggetto attuatore individuato, di cui al successivo punto 6;
- nel caso di progetti aziendali/interaziendali, la/le ragione/i sociale/i della/delle imprese partecipanti;
- gli obiettivi di massima degli interventi formativi previsti dal progetto.

Nel caso dei progetti per gli accordi per la competitività, l'intesa sindacale corrisponde a quella presentata alla Manifestazione di interesse (decreto n. 2799 del 1/04/2014 pubblicato sul BURL S.O. n. 14 del 3/4/2014) e deve avere le caratteristiche della contrattazione di secondo livello e contenere un progetto di rilancio dell'occupazione aziendale attraverso la formazione dei propri dipendenti, analogamente a quanto presentato nell'avviso sugli accordi di competitività.

6. Il soggetto attuatore del progetto

Il progetto può essere presentato da uno dei seguenti soggetti, singolarmente e non in forma associata, di seguito denominato "soggetto attuatore":

- soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati, con numero definitivo di iscrizione alla data di apertura della finestra di candidatura (come definita al successivo punto 13);
- università lombarde e loro consorzi.

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

Ogni soggetto attuatore potrà presentare nella finestra di candidatura (come definita al successivo punto 12) progetti per un importo di finanziamento:

- a) **complessivamente non superiore a € 200.000,00 per i Progetti aziendali ed interaziendali;**
- b) **complessivamente non superiore a € 400.000,00 per i progetti sugli Accordi di competitività e per i progetti attuativi dell'Avviso Comune Expo Lavoro.**

Potranno presentare uno o più progetti sugli accordi di competitività e progetti attuativi dell'Avviso Comune Expo Lavoro, anche i soggetti attuatori che hanno già presentato progetti aziendali ed interaziendali per un valore fino a € 200.000,00.

In caso di ammissibilità del progetto, il soggetto attuatore sottoscriverà l'Atto di adesione, in quanto "beneficiario" del finanziamento.

Si precisa che il pagamento dell'imposta di bollo al momento della presentazione della domanda di finanziamento, potrà essere assolto anche virtualmente, come stabilito dalla vigente normativa.

Le imprese possono prendere visione dell'elenco dei soggetti attuatori accreditati nell'elenco pubblicato nel sito della direzione al link: www.lavoro.regione.lombardia.it alla voce Operatori sezione Accredimento - Servizi IFP, ove sono riportati i soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati.

7. Il progetto

Al fine della presentazione dei progetti, la singola impresa o il gruppo di imprese liberamente aggregatosi, individua un soggetto attuatore con il quale definire un progetto, dettagliandolo in una o più azioni formative necessarie per sostenere le linee di sviluppo dell'impresa o delle singole imprese partecipanti, coerentemente con gli obiettivi definiti nella citata Intesa con le parti sociali.

Nel caso di progetti interaziendali le singole azioni formative potranno essere progettate come azioni interaziendali e/o come azioni aziendali, coerentemente agli obiettivi definiti nella citata Intesa con le parti sociali. Gli elementi essenziali del progetto sono quelli stabiliti nella "scheda progetto esecutivo", Allegato 3. I progetti dovranno indicare, pena l'inammissibilità, il numero di "lavoratori" e il numero di "imprenditori" (secondo le definizioni precedentemente indicate) coinvolti in ognuna delle azioni formative previste, suddivisi, nel caso dei progetti interaziendali, per impresa di appartenenza. I nominativi degli effettivi partecipanti saranno comunicati all'avvio di ogni azione.

8. Regime di esenzione "Aiuti alla formazione" ai sensi del Reg. 651/2014

Si definisce "aiuto di Stato" qualsiasi vantaggio, diretto o indiretto, suscettibile di valutazione economica, selettivo con riferimento ai beneficiari, ed erogato con risorse pubbliche, in modo tale da creare anche potenzialmente un effetto distorsivo della concorrenza ed un effetto incentivante nelle imprese beneficiarie. In questa definizione rientrano quindi anche i contributi regionali che abbiano per oggetto la copertura parziale di una o più spese che in caso contrario l'impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività.

Per questo motivo, i contributi erogati sulla base del presente Avviso si configurano come "aiuti di Stato" e devono quindi essere erogati nel rispetto delle normative comunitarie in materia.

Nell'ambito del presente Avviso, al fine di accertare la compatibilità dello strumento con la disciplina UE in materia di aiuti, si inquadra il presente finanziamento come regime in esenzione da notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed in particolare ai sensi della sezione 5 (art. 31) sugli aiuti alla formazione.

Per le singole disposizioni qui applicabili si rimanda all'allegato 4 in cui sono elencate a titolo esemplificativo le parti del Reg. 651/2014 rilevanti per il bando in questione; ogni clausola del presente bando deve interpretarsi in linea con le disposizioni di tale regolamento, con particolare riferimento al campo di applicazione, definizioni, cumulo, trasparenza, possibilità di controllo anche sulle auto-dichiarazioni relative al rispetto del Reg. (UE) 651/2014, clausole relative alla sezione specifica degli aiuti alla formazione (con riferimento ai costi ammissibili e alle percentuali di intensità).

9. Dimensione finanziaria del progetto

Ogni progetto, indipendentemente dalla tipologia, potrà avere un valore massimo di quota pubblica di:

€ 200.000,00 se progetti aziendali ed interaziendali

€ 400.000,00 se progetti sugli Accordi di competitività e progetti attuativi dell'Avviso Comune Expo Lavoro.

I progetti interaziendali devono obbligatoriamente coinvolgere almeno 5 aziende e non potranno prevedere un finanziamento pubblico inferiore a € 40.000,00.

Le attività formative rivolte agli "imprenditori" di cui al punto 3), quantificate in termini di ore formazione allievo, non possono superare complessivamente il 30% del budget previsto dal presente avviso.

10. Azioni ammissibili

Il presente Avviso finanzia esclusivamente azioni formative, che:

- siano di durata compresa tra 16 e 64 ore;
- abbiano un numero massimo di partecipanti pari a 10.

Non è ammessa la formazione a distanza (FAD). Le attività formative dovranno essere svolte in orario di lavoro. La progettazione delle azioni formative e la loro gestione, ivi compreso il rilascio della certificazione finale, dovranno rispettare le prescrizioni di cui al d.d.u.o. n. 12453 del 20.12.2012 "Indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata".

In particolare, i contenuti e l'articolazione dei percorsi formativi dovranno fare diretto riferimento ad una o più delle competenze, ivi comprese quelle di base e trasversali, contenute nel "Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia" (d.d.u.o. n. 7105 del 29/07/2011 e ss.mm.ii.).

Le competenze di base e trasversali potranno essere previste nell'azione formativa solo ed esclusivamente in quanto funzionali alla formazione tecnico professionale e costituiranno oggetto di verifica come da punto 12.

Al fine di favorire lo sviluppo delle competenze nel settore dell'ICT (Information and communication technology) e sfruttare al meglio

il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono ammessi percorsi formativi inerenti le competenze e i profili di alta specializzazione dell'area "informatica e telecomunicazioni" anche se non associate a competenze tecnico professionali di altre aree.

Non sono ammissibili percorsi formativi che facciano riferimento in tutto o in parte alle competenze presenti nella sezione Competenze libere e indipendenti, nonché quelle riferibili alle sezioni Percorsi regionali regolamentati e Figure Abilitanti del citato QRSP.

Per ogni azione dovrà essere creato un percorso formativo nell'apposita sezione "offerta formativa" del sistema informativo Finanziamenti Online (di seguito GEFO - <https://gefo.servizirl.it>), all'interno della specifica offerta denominata "percorsi di formazione continua - fase III", specificando la/le competenze di riferimento e descrivendo i contenuti e l'articolazione del percorso formativo previsto.

Si precisa che questa operazione potrà essere effettuata indipendentemente dalla data di apertura della finestra di candidatura.

11. Presentazione dei progetti

I progetti sono presentati dai soggetti attuatori di cui al paragrafo 6 tramite il sistema GEFO, nell'ambito di una finestra di candidatura secondo le tempistiche sotto indicate.

I processi di verifica si concludono, di norma, entro i 60 giorni successivi alla chiusura dello sportello con il provvedimento di approvazione dei progetti.

Apertura finestra di candidatura progetti aziendali ed interaziendali	Chiusura finestra progetti aziendali ed interaziendali	Risorse dello sportello
23 settembre 2014 - ore 12,00	25 settembre 2014 - ore 17,00	€ 11.000.000,00

Apertura finestra di candidatura progetti accordi competitività e progetti attuativi Avviso Comune Expo	Chiusura finestra progetti accordi competitività e progetti attuativi Avviso Comune Expo	Risorse dello sportello
23 settembre 2014 - ore 12,00	22 ottobre 2014 - ore 17,00	€ 4.000.000,00

Le risorse disponibili per lo sportello saranno così suddivise:

- € 6.000.000,00 per i progetti interaziendali con almeno 5 aziende;
- € 5.000.000,00 per i progetti aziendali per aziende con almeno di 10 dipendenti/imprenditori.
- € 4.000.000,00 riservati ai progetti finalizzati alle aziende che abbiano sottoscritto accordi sulla competitività o accordi attuativi dell'Avviso Comune Expo Lavoro;

Ai fini della compilazione della domanda, sarà cura del soggetto attuatore verificare che le tutte le imprese coinvolte siano registrate nel sistema informativo GEFO, con un proprio "profilo" aggiornato.

La "profilazione" o l'aggiornamento dei dati potranno essere effettuati indipendentemente dalla data di apertura della finestra di candidatura.

Alla domanda, redatta e presentata dal soggetto attuatore sul sistema informativo GEFO, secondo lo schema di cui all'allegato 2, completa di tutti i dati e le informazioni richieste e **sottoscritta digitalmente**, dovrà essere allegata:

- la scansione dell'Intesa tra le Parti Sociali, redatta secondo le indicazioni di cui al punto 5;
- una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del d.p.r.445 del 28 dicembre 2000 redatta da ogni singola impresa partecipante al progetto e firmata dal legale rappresentante della stessa, di non appartenere ai settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) 651/2014 e di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione delle commissioni che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (art. 1 - commi dal 2 al 5), secondo lo schema dell'allegato 5.

Successivamente alla presentazione del progetto formativo, non sarà possibile sostituire le imprese coinvolte.

12. Verifica di ammissibilità e conformità dei progetti

La procedura di ammissione al finanziamento dei progetti parte dalla modalità "a sportello" di presentazione delle domande, con la possibilità di ulteriore presentazione di progetti al raggiungimento delle singole soglie finanziarie previste per la finestra di candidatura.

Il raggiungimento di tali soglie finanziarie verrà, comunque, segnalato dal sistema Gefo. I progetti presentati successivamente all'esaurimento delle risorse messe a bando, saranno valutati ed eventualmente finanziati in ordine cronologico nel caso si rendessero disponibili da azioni/progetti non ammessi a finanziamento dal nucleo di valutazione.

A chiusura della finestra di finanziamento il Nucleo di valutazione regionale, appositamente costituito, verifica i requisiti di ammissibilità del progetto, ovvero:

- che siano presentati da un soggetto ammissibile al finanziamento;
- che siano pervenuti entro i termini e secondo le modalità di presentazione indicate dall'Avviso;
- che siano completi delle informazioni e della documentazione richiesta;
- che l'importo richiesto non superi i limiti di finanziamento previsti;
- che non coinvolgano aziende già destinatarie della formazione in altri Progetti presentati nel presente Avviso.

Nel caso di mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità indicati, il Nucleo di valutazione dichiara inammissibile il progetto.

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

Il Nucleo regionale procede quindi alla verifica della conformità dei progetti risultati ammissibili, analizzando ognuna delle singole azioni formative al fine di:

- verificare che siano progettate secondo le indicazioni previste dal presente Avviso, in particolare rispetto quanto indicato al punto 10;
- verificare la **chiarezza espositiva** nella descrizione degli obiettivi e del **progetto formativo** illustrato suddiviso tra: fabbisogni formativi rilevati e tipologie di azioni formative;
- verificare la **coerenza dell'azione** con la descrizione dei **fabbisogni** delle aziende coinvolte;
- verificare che gli **obiettivi** perseguiti, indicati dall'impresa o dal gruppo di imprese, siano coerenti con il progetto formativo previsto;
- verificare la presenza di **competenze professionali** all'interno di ogni azione formativa che valorizzino il progetto formativo complessivo e che le stesse siano coerenti con i fabbisogni manifestati dalle imprese e i contenuti dell'azione formativa stessa.

Per ogni progetto sono ammesse a finanziamento le sole azioni per le quali siano risultate positive le quattro verifiche sopra indicate. L'elenco dei progetti totalmente e parzialmente ammessi a finanziamento e l'elenco dei progetti non ammessi a finanziamento saranno approvati dalla Regione Lombardia con decreto dirigenziale e saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito di Regione Lombardia.

13. Tempistica e modalità di attuazione dei progetti

L'avvio del progetto deve avvenire entro i **30 giorni** successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (qui di seguito BURL) del provvedimento di approvazione, con l'avvio di almeno una delle azioni previste; per avvio dell'azione si intende l'avvio del percorso formativo sul sistema informativo GEFO; per avvio del progetto si intende l'avvio formale del progetto nella sezione in GEFO, dedicata al bando di riferimento.

Tutte le attività formative delle azioni in cui si articola il progetto devono essere inderogabilmente realizzate entro i **180 giorni** successivi alla data di approvazione sul BURL.

Le attività svolte successivamente a tale limite non saranno riconosciute ai fini del finanziamento.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro **30 giorni** dalla conclusione delle attività.

Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate non dovrà essere conteggiato il mese di **agosto**.

Il soggetto attuatore con l'avvio del percorso formativo comunica il **calendario** delle giornate formative e l'**elenco nominativo** del personale partecipante.

Nell'individuazione del personale partecipante dovrà essere strettamente rispettato quanto indicato nel progetto approvato, rispetto alle aziende coinvolte nell'azione, al numero e alla tipologia ("lavoratori" e "imprenditori") del rispettivo personale partecipante¹.

Sedi dei corsi

I percorsi formativi possono essere svolti anche presso la sede dell'azienda i cui dipendenti partecipano all'azione formativa, nonché presso le sedi delle organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio e rappresentate nella CRPLF.

In entrambi i casi, l'utilizzo della sede, non necessita di alcuna comunicazione all'ufficio regionale competente, fatto salvo sempre e comunque, il possesso della conformità per l'adeguatezza dei locali in base alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e l'inserimento della sede corsuale per ogni giornata del calendario didattico.

Il soggetto attuatore, nella domanda di finanziamento e nella richiesta di liquidazione, autocertificherà lo svolgimento dei percorsi formativi presso la sede accreditata, ovvero presso la sede aziendale o presso la sede dell'organizzazione datoriale/sindacale presenti sul territorio e rappresentate nella CRPLF.

Saranno previsti controlli in itinere presso le sedi corsuali e controlli ex post per verificare che corsi siano stati svolti esclusivamente presso sedi accreditate ovvero presso le sedi delle aziende o presso la sede dell'organizzazione datoriale/sindacale.

Successivamente all'avvio del percorso formativo **non potrà essere effettuata alcuna sostituzione dei partecipanti comunicati**.

Il riconoscimento dei costi del singolo partecipante avviene "a processo", in base al numero di ore effettivamente frequentate.

Verranno riconosciuti esclusivamente i costi dei partecipanti con frequenza pari o superiore al 25% delle ore di formazione previste dall'azione formativa.

Non sono ammesse e conseguentemente **non sono riconosciute in sede di rendicontazione, variazioni** rispetto ai contenuti del progetto approvato, con specifico riferimento ai seguenti elementi:

- a. articolazione delle azioni formative: in particolare non sarà ammessa, a fronte del mancato avvio di una o più azioni formative, la rimodulazione delle altre azioni o la duplicazione di una o più di esse, anche a parità del finanziamento approvato;
- b. tipologia e contenuti delle azioni, così come dettagliati nel percorso formativo presentato nell'ambito della specifica "offerta formativa";
- c. aziende coinvolte in ognuna delle azioni formative, numero e tipologia dei rispettivi partecipanti⁴.

Si precisa che sarà in ogni caso possibile avviare l'azione con un numero di partecipanti inferiore a quello indicato nel progetto approvato, fermo restando il riconoscimento dei costi a "processo" sulla base dei nominativi e dell'effettiva frequenza dei partecipanti comunicati.

In fase di avvio del percorso formativo è inoltre possibile estendere la partecipazione alle attività ad "uditori", fino ad un massimo di 4, indicandone i nominativi.

Gli uditori dovranno in ogni caso appartenere ad aziende coinvolte nel progetto (anche se non previste nella specifica azione) e

¹ In fase di comunicazione dell'elenco nominativo dei partecipanti è esclusivamente ammissibile, nell'ambito della medesima azienda, inserire nominativi di "lavoratori" in sostituzione di "imprenditori" che risultino impossibilitati a partecipare.

dovranno rientrare in una delle categorie di destinatari definite al precedente punto 3. In ogni caso la partecipazione degli uditori non potrà avere incidenza sul riconoscimento dei costi previsti per l'azione, anche in caso di mancata partecipazione o ritiro di uno dei partecipanti a pieno titolo.

14. Modalità di calcolo del costo del progetto

Il preventivo delle singole azioni formative sarà predisposto sulla base dei seguenti dati:

- numero ore formazione: compreso tra **16 e 64**
- numero massimo di partecipanti per azione: **10**
- costo ora formazione allievo: sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a **€ 17,35**
- costo del lavoro dei partecipanti: entro il limite di ammissibilità previsto dall'art. 31 comma 3 lettera d) del Reg (UE) 651/2014 ²

Al fine del calcolo dell'ammissibilità del costo del lavoro, si precisa che il valore dell'UCS comprende una quota del 87% pari a € 15,09 riferibile all'insieme dei costi diretti indicati alle lettere da a) ad C) del citato art. 31 e una quota del 13% pari a € 2,26 relativa ai costi di gestione (riconducibili alle spese generali indirette di cui alla lettera D) del citato art. 31.

Si precisa inoltre per il costo del lavoro dei partecipanti si devono applicare le modalità di quantificazione e rendicontazione "a costi reali", basandosi sul costo orario effettivo per ogni singolo partecipante e sulle ore di effettiva frequenza.

Per la definizione di costo orario del lavoro ed in particolare per i soggetti rientranti nella definizione di "imprenditori" si farà riferimento a quanto previsto dal vigente Manuale per la rendicontazione a costi reali del POR Ob. 2 FSE 2007-2013 ³

In sede di presentazione delle domande per i calcoli di seguito dettagliati potrà comunque essere utilizzato un valore di costo orario medio, stimato sull'insieme dei probabili partecipanti.

Il preventivo di ogni azione formativa sarà calcolato con le seguenti formule:

COSTO TOTALE AZIONE = COSTI DELLA FORMAZIONE + COSTO LAVORO AMMISSIBILE

dove:

COSTI DELLA FORMAZIONE = N. ORE CORSO X N. PARTECIPANTI X € 17,35

COSTO DEL LAVORO PREVISTO = N. ORE CORSO X N. PARTECIPANTI X COSTO/ORARIO MEDIO

COSTO DEL LAVORO AMMISSIBILE =

= MINORE TRA (COSTO DEL LAVORO PREVISTO ; COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE - SPESE GENERALI INDIRECTE) ⁴

Il costo totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del costo totale delle singole azioni.

I calcoli sopra indicati saranno effettuati dal sistema informativo GEFO, sulla base dei dati inseriti; inoltre in fase di valutazione del progetto sarà effettuata la verifica del rispetto della condizione relativa alla partecipazione degli "imprenditori" di cui al punto 9. In coerenza con le modalità di valutazione in ordine cronologico, i progetti presentati successivamente al raggiungimento della quota del 30% delle ore di formazione allievo, saranno ammessi limitatamente alla quota di finanziamento pubblico relativa alla formazione dei dipendenti.

15. Modalità di calcolo del finanziamento del progetto

La quota pubblica di finanziamento del progetto sarà calcolata sulla base delle intensità di aiuto previste dall'art. 31 del Reg (UE) 651/2014 riepilogate nella tabella seguente, individuate in relazione alla tipologia dell'impresa di appartenenza dei partecipanti nonché dell'eventuale appartenenza degli stessi alla categoria "lavoratore svantaggiato", così come definita all'art. 2 del Reg. UE 651/2014. ⁵

INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE		
TIPOLOGIA DI IMPRESA E LAVORATORE		
GRANDI IMPRESE		50%
	Per lavoratori con disabilità o svantaggiati	60%
MEDIE IMPRESE		60%
	Per lavoratori con disabilità o svantaggiati	70%
PICCOLE IMPRESE		70%
	Per lavoratori con disabilità o svantaggiati	70%

Il calcolo del finanziamento pubblico sarà operato in sede di preventivo per singola azione, applicando la percentuale di intensità di aiuto considerata prevalente, sulla base delle aziende partecipanti.

Poiché, ai sensi del citato Manuale per la rendicontazione a costi reali del POR Ob. 2 FSE 2007-2013, il costo dei partecipanti alle attività di formazione continua "può configurarsi soltanto in presenza e dentro il limite di un eventuale cofinanziamento privato" il valore del finanziamento sarà calcolato con la seguente formula:

² Reg (UE) 651/2014 art. 31 c. 3 lett. d): le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazioni, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

³ "Per i lavoratori autonomi, i titolari d'impresa ed i coadiuvanti è ammesso un costo non superiore a 31 € l'ora, per le ore durante le quali essi hanno effettivamente partecipato alla formazione detratte le ore produttive o equivalenti. I soci lavoratori delle cooperative e gli intermediari sono assimilati, qualora non dipendenti, ai lavoratori autonomi".

⁴ I valori indicati possono essere agevolmente calcolati come segue:
COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE = COSTI DELLA FORMAZIONE X 87%
SPESE GENERALI INDIRECTE = COSTI DELLA FORMAZIONE X 13%

⁵ Vedi estratto Reg. (UE) 651/2014 - allegato 4

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

FINANZIAMENTO PUBBLICO AZIONE = MINORE TRA (COSTI DELLA FORMAZIONE; COSTO TOTALE AZIONE X % INTENSITÀ AIUTO)

La restante quota del costo totale dell'azione dovrà restare a carico del soggetto attuatore, quale quota di finanziamento privato obbligatorio.

Si segnala che, qualora l'importo del costo del lavoro preventivato non sia sufficiente a coprire la quota di finanziamento privato, questa dovrà coprire anche una quota dei costi della formazione previsti.

Il finanziamento totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del finanziamento totale delle singole azioni. I calcoli sopra indicati saranno effettuati dal sistema informativo GEFO, sulla base dei dati inseriti.

16. Modalità di liquidazione delle attività

Il soggetto attuatore potrà presentare un'unica domanda di liquidazione a conclusione del progetto.

Le domande di liquidazione dovranno essere predisposte ed inoltrate tramite sistema informativo GEFO, allegando la rendicontazione delle attività svolte, secondo le modalità di cui al successivo punto 17, unitamente alla fattura intestata a Regione Lombardia, pari all'importo della richiesta di liquidazione.

L'importo del finanziamento riconoscibile al soggetto attuatore sarà subordinato alla fase di verifica della rendicontazione, sulla base delle attività formative effettivamente svolte, delle effettive ore di frequenza e con l'applicazione di quanto previsto dal regime di aiuti alla formazione di cui al Reg. UE 651/2014.

17. Rendicontazione

Il soggetto attuatore, entro 30 gg. dalla conclusione del progetto, dovrà provvedere alla redazione ed all'invio tramite sistema informativo GEFO a Regione Lombardia della **rendicontazione**, accompagnata:

- dalla fattura unica per Progetto, indicante l'avviso di riferimento, il titolo e l'ID progetto, l'ID dell'Operatore e l'importo di ogni singola azione di cui deve essere riportato l'ID. La fattura deve inoltre riportare la dicitura "PO FSE 2007-2013";
- da una **relazione** sull'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante; tale relazione dovrà esplicitare i risultati conseguiti dal progetto e la loro coerenza e correlazione con gli obiettivi prefissati;
- da autocertificazione firmata dal Rappresentante Legale dell'ente attuatore, dalla quale si evince il costo orario di ogni dipendente/imprenditore partecipante ad ogni singola azione formativa;

Inoltre dovranno essere prodotte:

- per ogni azienda per la quale sia stata applicata un'intensità di aiuto superiore al 50%(art 31 comma 4 lettera b del Reg. 651/2014): dichiarazione relativa alla condizione di media o di piccola/micro impresa rilasciata dall'azienda stessa ⁶;
- per ogni lavoratore per il quale sia stata applicata l'intensità di aiuto in qualità di "lavoratore svantaggiato", ai sensi dell'art. 2 del Reg. UE 651/2014: autocertificazione relativa all'appartenenza ad una o più delle categorie elencate al punto 4) del citato art. 2.

La rendicontazione darà evidenza del costo delle singole azioni calcolato sulla base delle seguenti formule, analoghe a quelle utilizzate per la formulazione del preventivo di costo:

COSTO TOTALE AZIONE = SOMMATORIA COSTI DI PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI PARTECIPANTI

Per ogni singolo partecipante (con frequenza superiore al 25%) sarà calcolato il costo di partecipazione come segue:

COSTI DI PARTECIPAZIONE SINGOLO PARTECIPANTE =

$$= \text{COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE} + \text{COSTO DEL LAVORO AMMISSIBILE PARTECIPANTE}$$

$$\text{COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE} = \text{N. ORE EFFETTIVA FREQUENZA} \times \text{€ 17,35}$$

$$\text{COSTO DEL LAVORO EFFETTIVO PARTECIPANTE} = \text{N. ORE EFFETTIVA FREQUENZA} \times \text{COSTO ORARIO EFFETTIVO}^7$$

$$\text{COSTO DEL LAVORO AMMISSIBILE PARTECIPANTE} =$$

$$\text{MINORE TRA (COSTO DEL LAVORO EFFETTIVO PARTECIPANTE; COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE - SPESE GENERALI INDIRETTE PARTECIPANTE}^8$$

Il costo totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del costo totale delle singole azioni.

Inoltre sarà data evidenza dei calcoli relativi alla quantificazione del finanziamento pubblico spettante e della quota di finanziamento privato obbligatorio, operati sulla base delle seguenti formule, analoghe a quelle utilizzate in sede di preventivo:

FINANZIAMENTO PUBBLICO AZIONE = SOMMATORIA FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

Per ogni singolo partecipante (con frequenza superiore al 25%) saranno calcolati gli importi del finanziamento pubblico e del finanziamento privato obbligatorio applicando al relativo costo di partecipazione la specifica percentuale di intensità di aiuto desumibile dalla tabella di cui al precedente punto 16, considerando l'azienda di appartenenza e l'eventuale appartenenza alla categoria "lavoratore svantaggiato", così come definita all'art. 2 del Reg. (UE) 651/2014. ⁹

FINANZIAMENTO PUBBLICO PARTECIPANTE =

$$= \text{MINORE TRA (COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE; COSTI DI PARTECIPAZIONE SINGOLO PARTECIPANTE} \times \text{\% INTENSITÀ AIUTO)}$$

⁶ Resa ai sensi della Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE)

⁷ Per il calcolo del costo orario effettivo sia per i "lavoratori" sia per gli "imprenditori" si farà riferimento a quanto disposto dal Manuale per la rendicontazione a costi reali del POR Ob. 2 FSE 2007-2013 vigente ad avvio progetto.

⁸ I valori indicati possono essere agevolmente calcolati come segue:
COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE = COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE X 87%
SPESE GENERALI INDIRETTE PARTECIPANTE = COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE X 13%

⁹ Vedi estratto Reg. (UE) 651/2014 - allegato 4

Il finanziamento pubblico totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del finanziamento pubblico totale delle singole azioni. Il finanziamento privato obbligatorio sarà calcolato ad ogni livello (singolo partecipante, azione, progetto) per differenza tra il costo e il finanziamento pubblico.

Nel caso in cui il costo del lavoro ammissibile per uno o più partecipanti non risultasse sufficiente a coprire interamente la quota di finanziamento privato, i calcoli relativi ai costi di partecipazione (e specificatamente del costo del lavoro ammissibile) potranno essere operati, altrettanto correttamente, aggregando i partecipanti per azienda, sia nell'ambito della singola azione sia dell'intero progetto.

A seguito della presentazione della richiesta di liquidazione finale da parte del soggetto attuatore, verrà effettuata la verifica di pagabilità, da una struttura indipendente da chi ha gestito l'Avviso e procederà con la liquidazione, così come previsto dai regolamenti comunitari. Entro 30 giorni dalla ricezione della pagabilità, il soggetto attuatore verrà liquidato.

18. Valutazione delle performance e indicatori di efficacia

Regione Lombardia monitora l'avanzamento delle attività, con particolare riferimento ai risultati raggiunti da ciascun operatore e all'efficacia complessiva degli interventi oggetto del presente avviso.

Si terrà conto, in particolare, dei seguenti indicatori di efficacia:

- Qualità e utilità della prestazione percepita da parte del destinatario dei servizi;
- Totale lavoratori coinvolti;
- Totale imprese coinvolte;
- Azioni programmate;
- Azioni avviate;
- Azioni rinunciate;
- Azioni concluse.

19. Pubblicazione e modalità di richiesta di chiarimenti ed informazioni

Copia integrale del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati sarà pubblicata sul BURL, nel portale della Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro (www.lavoro.regione.lombardia.it).

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi: alla Struttura Occupazione e Occupabilità della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica dedicata: formazionecontinua@regione.lombardia.it

Nell'oggetto della mail dovrà essere citato l'avviso "Formazione continua - Fase III" e l'argomento della domanda/richiesta contenuta nella mail stessa.

Il titolare del potere sostitutivo: Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

20. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro. I dati forniti in esecuzione del presente Avviso pubblico, sono trattati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

21. Riepilogo fasi e tempistiche

- Apertura della finestra di candidatura per i progetti aziendali ed interaziendali: **23 settembre 2014 - ore 12,00.**
- Chiusura della finestra di candidatura per i progetti aziendali ed interaziendali: **25 settembre 2014 - ore 17,00.**
- Apertura della finestra di candidatura per i progetti per gli accordi sulla competitività o accordi attuativi dell'avviso comune expo lavoro: **23 settembre 2014 - ore 12,00.**
- Chiusura della finestra di candidatura per i progetti per gli accordi sulla competitività o accordi attuativi dell'avviso comune expo lavoro : **22 ottobre 2014 - ore 17,00.**
- I processi di verifica dei progetti presentati si concludono, di norma, **entro i 60 giorni** successivi alla chiusura della sportello con l'emanazione del provvedimento di approvazione dei progetti.
- L'avvio dei progetti ammessi al finanziamento deve avvenire **entro i 30 giorni** successivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di approvazione.
- Le attività formative delle azioni in cui si articolano i progetti devono essere inderogabilmente realizzate **entro i 180 giorni** successivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di approvazione.
- La rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere presentata **entro 30 giorni** dalla conclusione delle attività.
- Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate, non dovrà essere conteggiato il mese di **agosto**.

22. Quadro normativo di riferimento

- ❖ il regolamento (CE) n. 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007/2013, come modificato e integrato dal reg (CE) n. 396/09;
- ❖ il regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007/2013, come modificato e integrato dal reg. (CE) n. 284/09;
- ❖ il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- ❖ il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

particolare riferimento alla Sezione (Aiuti alla formazione)

- ❖ la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE)
- ❖ la comunicazione della Commissione COM(2010) 491 "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010/2015";
- ❖ la comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- ❖ la comunicazione della Commissione COM(2011) 681 "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011/14 in materia di responsabilità sociale delle imprese";
- ❖ la l. del 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";
- ❖ la l. del 30 luglio 2011 art. n. 42 che disciplina le reti d'impresa;
- ❖ il d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro", di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche e integrazioni;
- ❖ d.lgs. del 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato", a norma dell'articolo 1, comma 30, l. 24 dicembre 2007, n. 247;
- ❖ il d.l. del 30 ottobre 1984, n. 726 "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali", relativo alla disciplina dei contratti di solidarietà, convertito con modifiche, nella l. 19 dicembre 1984, n. 863;
- ❖ il d.l. del 10 febbraio 2009, n. 5 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" e succ. modd. int.;
- ❖ il d.l. del 22 giugno 2012 n. 83, art. 67-septies, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;
- ❖ l'avviso del M.I.U.R. per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, di cui al decreto direttoriale 257/Ric del 30 maggio 2012 e succ. modd. e int.;
- ❖ il Programma Operativo Regionale della Lombardia (P.O.R.) Ob 2 FSE 2007/2013 (Dec C 5465 del 6 novembre 2007);
- ❖ la l.r. del 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- ❖ la l.r. del 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- ❖ la d.c.r. del 7 febbraio 2012 - n. IX/365 "Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo";
- ❖ la d.g.r. del 16 novembre 2011, n. IX/2500, "Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Approvazione del Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo";
- ❖ il d.d.u.o. del 30 luglio 2008, n. 8486 "Adozione del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia";
- ❖ il d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 "Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia";
- ❖ il d.d.u.o. del 22 luglio 2010, n. 7285 "Procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali";
- ❖ il d.d.u.o. del 20 gennaio 2011 n. 344 "Approvazione del Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013";
- ❖ il d.d.u.o. del 29 luglio 2011, n. 7105 "Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia - istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili";
- ❖ il d.d.u.o. del 26 luglio 2012, n. 6759 "Aggiornamento del Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia con l'inserimento di nuovi profili, nuove competenze libere, indicatori di competenza e livelli EQF";
- ❖ il d.d.u.o. del 10 ottobre 2012 n. 8976 "Approvazione del manuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE - POR Ob 2 2007/2013 - Primo aggiornamento";
- ❖ il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12453 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata";
- ❖ il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12471 "Approvazione del modello di rating degli operatori iscritti all'Albo degli accreditati al Sistema Regionale che erogano servizi di Istruzione e Formazione Professionale - Percorsi di specializzazione professionale, formazione continua e permanente, formazione abilitante e regolamentata - Servizi al Lavoro";
- ❖ il d.d.u.o. del 19 febbraio 2013, n. 1355 "Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard";
- ❖ Il d.d.u.o. del 14 ottobre 2013, n. 9254 "Attuazione della d.g.r. del 2 agosto 2013, n. X/555 recante: "Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro, approvazione del Manuale unico di gestione della dote".

23. Indice generale

1. Finalità dell'avviso
2. Dotazione finanziaria
3. Destinatari
4. Interventi ammissibili
5. L'Intesa tra le parti sociali
6. Il soggetto attuatore del progetto
7. Il progetto

8. Regime di esenzione "Aiuti alla formazione" ai sensi del Reg 651/2014
9. Dimensione finanziaria del progetto
10. Azioni ammissibili
11. Presentazione dei progetti
12. Verifica di ammissibilità e conformità dei progetti
13. Tempistica e modalità di attuazione dei progetti
14. Modalità di calcolo del costo del progetto
15. Modalità di calcolo del finanziamento del progetto
16. Modalità di liquidazione delle attività
17. Rendicontazione
18. Valutazione delle performance e indicatori di efficacia
19. Pubblicazione e modalità di richiesta di chiarimenti ed informazioni
20. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
21. Riepilogo fasi e tempistiche
22. Quadro normativo di riferimento
23. Indice generale

Avviso Formazione Continua – Fase III
Domanda di finanziamento

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro

BOLLO
a norma
di legge

Domanda di finanziamento

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente a _____ in via _____

in qualità di legale rappresentante o soggetto con
potere di firma del Soggetto attuatore _____

con sede in _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di mendaci dichiarazioni, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76, del DPR 445/00 e successive modifiche e integrazioni

CHIEDE

di poter accedere al finanziamento per il progetto sotto indicato relativo all' "Avviso Formazione Continua – fase III":

Titolo progetto	Finanziamento richiesto (€)	Cofinanziamento privato (€)	Costo complessivo del progetto (€)

DICHIARA

(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni)

1. la non sussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche;

2. che nei confronti del legale rappresentante non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 ed indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490 e successive modificazioni;
3. di rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche);
4. di essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 Legge n. 68 del 12/3/1999).

Dichiara inoltre:

- la regolarità di quanto contenuto nella presente domanda, la conformità degli elementi esposti e la loro corrispondenza con quanto presente negli allegati;
- che il progetto di cui sopra non è e non sarà oggetto di altri finanziamenti pubblici né di altri finanziamenti di Fondi Paritetici Interprofessionali;
- di attenersi a tutte le disposizioni previste dal sopraccitato avviso, ivi incluse quelle relative al monitoraggio e alla valutazione.
- di svolgere tutti i corsi esclusivamente nella/e sede/i accreditata/e o sedi dell' azienda/e coinvolta/e o sedi dell'organizzazione datoriale o sindacale di appartenenza dell'impresa/e coinvolta/e.

ALLEGA

quale parte integrante, alla presente domanda:

- intesa tra le parti sociali debitamente sottoscritta;

Luogo e data

Timbro del Soggetto attuatore

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui Regione Lombardia venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa Informativa è parte integrante dell' Avviso Formazione Continua.

Letta tale informativa, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate.

Luogo e data

Timbro del Soggetto attuatore

Avviso Formazione Continua – Fase III Scheda progetto esecutivo

Sezione 1 - Informazioni generali

1.1 Titolo progetto

1.2 Anagrafica Soggetto attuatore

Ragione sociale:	
Sede legale:	
Tel.:	Fax:
e-mail/PEC:	
Codice fiscale:	Partita Iva:
Legale rappresentante (nome e cognome):	
Persona di contatto (nome e cognome):	

1.3 Tipologia progetto

Tipologia progetto	Numero imprese coinvolte	Numero partecipante coinvolti	Numero azioni formative previste
<input type="checkbox"/> Aziendale	1		
<input type="checkbox"/> Interaziendale			
<input type="checkbox"/> Accordo competitività			
<input type="checkbox"/> Avviso comune expo lavoro			

1.4 Elenco Imprese partecipanti al progetto

Ragione sociale	Partita IVA	Codice ATECO prioritario	Profilazione GEFO ID Gefo

1.5 Obiettivi del progetto

Descrivere gli obiettivi che l'impresa o il gruppo di imprese intende perseguire con le attività formative previste dal progetto.

1.6 Analisi dei fabbisogni formativi

Illustrare:

- a) i fabbisogni formativi rilevati*
- b) le tipologie di azioni formative per rispondere ai bisogni rilevati, indicando le tipologie di corsi che si intendono attivare per lavoratori, imprenditori, ecc.*

Sezione 2 - Azioni impresa

2.1 Articolazione Azioni formative

Azione n.

Titolo

n. ore di formazione
n. allievi

Obiettivi specifici
dell'azione formativa

Contenuti dell'azione
formativa

Partecipanti
(max 10 per azione)

Denominazione Impresa	Numero partecipanti all'azione	Di cui "Lavoratore"	Di cui "Imprenditore "
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Ore formazione allievi rivolte agli "Imprenditori"

Attestazione prevista

Costo del lavoro orario medio

Tipologia impresa prevalente

2.2 Preventivo di costo dell'azione

costi della formazione

di cui:

- costi diretti
- spese generali indirette

costo del lavoro previsto

costo del lavoro ammissibile

COSTO TOTALE DELL'AZIONE

2.3 Finanziamento dell'azione

Finanziamento pubblico

Finanziamento privato obbligatorio

Riprodurre la sezione per ciascuno delle azioni previste.

Sezione 3 - Dati riepilogativi di progetto

3.1 Riepilogo dati finanziamento progetto

Azioni Formative	Costo totale azione	Finanziamento pubblico (€)	Cofinanziamento privato (€)
Azione 1			
Azione 2			
Azione 3			
Azione 4			
Azione 5			
.....			
TOTALE PROGETTO			

3.2 Costo complessivo del progetto

Costo complessivo del progetto	
di cui	
Quota finanziamento pubblico	
Quota cofinanziamento privato obbligatorio	

3.3. Attività formative rivolte agli "Imprenditori"

Totale Ore formazione allievi rivolte agli "Imprenditori"
Incidenza percentuale

Il Legale rappresentante
(nome e cognome)

Estratto dal Reg (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014**CAPO I****DISPOSIZIONI COMUNI****Articolo 1 - Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale;
- b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
- c) aiuti per la tutela dell'ambiente;
- d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- e) aiuti alla formazione;
- f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
- g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
- k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; e
- l) aiuti per le infrastrutture locali.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;
- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

3. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovracosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultra periferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13.

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

4. Il presente regolamento non si applica:

a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;

b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);

c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;

b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

2) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

3) «lavoratore con disabilità»:

a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o

b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto-rappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

5) «trasporto»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi;

6) «costi di trasporto»: costi di trasporto per conto terzi effettivamente sostenuti dai beneficiari, per viaggio, comprendenti:

a) costi di nolo, di movimentazione e di stoccaggio temporaneo, nella misura in cui sono connessi al viaggio;

b) costi di assicurazione del carico;

c) imposte, dazi e prelievi applicabili al carico e, eventualmente, alla portata lorda al punto di origine e al punto di destinazione;

d) i costi dei controlli di sicurezza e le maggiorazioni legate all'aumento del costo del carburante;

7) «regioni remote»: le regioni ultra periferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate;

8) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

9) «produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

10) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale

alla prima vendita;

11) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;

12) «regioni ultra periferiche»: regioni di cui all'articolo 349 del trattato. A norma della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, dal 1° gennaio 2012 Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultra periferica. A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dal 1° gennaio 2014 Mayotte è diventata una regione ultra periferica;

13) «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (1);

14) «aiuti individuali»:

i) aiuti ad hoc; e

ii) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

15) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

16) «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione;

17) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

19) «obblighi di spesa a livello territoriale»: obblighi imposti ai beneficiari dall'autorità che concede l'aiuto di spendere un importo minimo e/o svolgere un livello minimo di attività di produzione in un determinato territorio;

20) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: $\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$ dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR;

21) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

22) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

23) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

24) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

(1) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

25) «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;

26) «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

27) «zone assistite»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 — 31.12.2020, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;

28) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

29) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

30) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà intellettuale;

31) «costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;

32) «aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;

33) «infrastruttura dedicata»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;

34) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;

35) «viaggio»: trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie all'interno o all'esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto;

36) «congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio di un progetto e la natura e il livello di capitale che l'investitore privato prevede di investire;

37) «finanziamento totale»: importo complessivo dell'investimento effettuato in un'impresa o progetto ammissibili ai sensi della sezione 3 o degli articoli 16 o 39 del presente regolamento, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla pertinente misura di aiuto di Stato;

38) «procedura di gara competitiva»: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;

39) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale

40) le definizioni relative agli aiuti alle infrastrutture a banda larga (sezione 10) si applicano alle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

41) «aiuti a finalità regionale agli investimenti»: aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica;

42) «aiuti a finalità regionale al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa non legate a un investimento iniziale. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti;

43) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

44) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; o

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;

45) «settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi,

49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;

b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;

c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;

46) «regime destinato a un numero limitato di settori specifici di attività economica»: regime che interessa le attività che rientrano nel campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2;

47) «attività turistica»: le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 55: servizi di alloggio;

b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;

c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;

d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;

e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;

f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

48) «zone scarsamente popolate»: le zone riconosciute in quanto tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1.7.2014 — 31.12.2020;

49) «investimento iniziale»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1);

51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;

52) «grande progetto di investimento»: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto;

53) «punto di destinazione»: luogo dove le merci vengono scaricate;

54) «punto di origine»: luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto;

55) «zone ammissibili agli aiuti al funzionamento»: le regioni ultra periferiche di cui all'articolo 349 del trattato o le zone scarsamente popolate, di cui alla carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 1.7.2014 — 31.12.2020;

56) «mezzo di trasporto»: le seguenti modalità di trasporto: ferroviario, stradale, per vie navigabili interne, marittimo, aereo e intermodale;

57) «fondo per lo sviluppo urbano»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire in progetti di sviluppo urbano nel quadro di una misura di aiuti per lo sviluppo urbano. Tali fondi sono gestiti dai gestori dei fondi per lo sviluppo urbano;

58) «gestore dei fondi per lo sviluppo urbano»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti di sviluppo urbano ammissibili;

59) «progetto di sviluppo urbano»: progetto di investimento che ha le potenzialità per sostenere l'attuazione degli interventi previsti da un approccio integrato in materia di sviluppo urbano sostenibile e per contribuire al conseguimento degli obiettivi in esso definiti, inclusi i progetti con un tasso di rendimento interno che può non essere sufficiente ad attrarre finanziamenti su una base prettamente commerciale. Un progetto di sviluppo urbano può essere organizzato come finanziamento distinto in seno alle strutture giuridiche dell'investitore privato beneficiario o come un'entità giuridica distinta, ad esempio, una società veicolo;

60) «strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile»: strategia ufficialmente proposta e certificata da un'autorità locale o un

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

organismo pubblico competenti, definita per una specifica zona geografica urbana e un periodo determinato, che elenchi le azioni integrate volte ad affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che gravano sulle zone urbane;

61) «contributo in natura»: contributo sotto forma di terreni o immobili laddove tali terreni e immobili facciano parte del progetto di sviluppo urbano;

Definizioni relative agli aiuti a favore delle PMI

62) «posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;

63) «cooperazione tra le varie organizzazioni»: lo sviluppo di strategie commerciali o di strutture di gestione comuni, la prestazione di servizi comuni o di servizi che agevolano la cooperazione, lo svolgimento di attività coordinate, quali la ricerca e il marketing, il sostegno alle reti e ai raggruppamenti di imprese, il miglioramento dell'accessibilità e della comunicazione, l'utilizzo di strumenti comuni per incoraggiare l'imprenditorialità e gli scambi con le PMI;

64) «servizi di consulenza in materia di cooperazione»: consulenza, assistenza e formazione volte a favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze e a migliorare la cooperazione;

65) «servizi di sostegno in materia di cooperazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, siti web, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, manuali, documenti di lavoro e modelli di documenti;

Definizioni relative agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

66) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);

67) «garanzia»: nel contesto delle sezioni 1, 3 e 7 del regolamento, impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;

68) «tasso di garanzia»: percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammissibile nel quadro della pertinente misura di aiuto di Stato;

69) «uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);

70) «dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;

71.) «investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti;

72) «investitore privato indipendente»: investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i «business angels» e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;

73) «persona fisica»: ai fini degli articoli 21 e 23, qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

74) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;

75) «prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;

76) «PMI non quotata»: una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di negoziazione;

77) «investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;

78) «capitale di sostituzione»: l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;

79) «entità delegata»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'istituzione finanziaria stabilita

in uno Stato membro che persegua obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico: l'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) o di disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tale direttiva;

80) «impresa innovativa»: un'impresa

a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o

b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;

81) «piattaforma alternativa di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI;

82) «prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Può essere un prestito o un altro strumento di finanziamento, tra cui il leasing, che offra al mutuante una componente predominante di rendimento minimo. Il rifinanziamento dei prestiti esistenti non è un prestito ammissibile;

Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

83) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

87) «studio di fattibilità»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

88) «spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;

89) «alle normali condizioni di mercato»: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento dicollusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

90) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

91) «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1);

92) «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;

93) «personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

94) «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

95) «servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

96) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

97) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

98) «distacco»: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o

b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

100) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30 % dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;

Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente

101) «tutela dell'ambiente» o «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

102) «norma dell'Unione»:

a) una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; o

b) l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;

103) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

104) «progetto per l'efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;

105) «fondo per l'efficienza energetica»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli immobili sia nel settore residenziale che non. Tali fondi sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica;

106) «gestore dei fondi per l'efficienza energetica»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti ammissibili per l'efficienza energetica;

107) «cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (1);

108) «cogenerazione» o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

109) «energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi;

110) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

111) «biocarburante»: carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

112) «biocarburante sostenibile»: biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE;

113) «biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2);

114) «tecnologie nuove e innovative»: tecnologie nuove e non comprovate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;

115) «responsabilità in materia di bilanciamento»: la responsabilità, gravante su un operatore di mercato o sul suo rappresentante scelto (responsabile del bilanciamento), inerente alle differenze tra la produzione, il consumo e le operazioni di mercato nel corso di un dato periodo di compensazione degli sbilanciamenti;

116) «responsabilità standard in materia di bilanciamento»: responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie dalla quale nessun produttore deve essere esonerato;

117) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché i biogas e la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

118) «costi totali livellati della produzione di energia»: calcolo del costo della generazione di energia elettrica al punto di connessione a una rete di carico o elettrica. Comprende il capitale iniziale, il tasso di attualizzazione e i costi di funzionamento continuo, di combustibile e di manutenzione;

119) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta con una specifica base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali e/o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;

120) «livello minimo di imposizione dell'Unione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione; per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1);

121) «sito contaminato»: sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale dei terreni o del loro uso futuro approvato;

122) «principio chi inquina paga»: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore;

123) «inquinamento»: i danni provocati da un inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell'ambiente fisico o delle risorse naturali;

124) «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico»: un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE. In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell'utente;

125) «inquinatore»: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado;

126) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

127) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia o riparazione/recupero attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

128) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

129) «stato dell'arte»: un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione;

130) «infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che collega l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientra nelle seguenti categorie:

a) relativamente all'energia elettrica:

i) infrastruttura per la trasmissione, definita all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio

2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (2);

ii) infrastruttura per la distribuzione, definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/72/CE;

iii) impianti di stoccaggio di energia elettrica, definiti come impianti utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;

iv) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui ai punti da i) a iii) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni; e

v) reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia elettrica all'interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualità e di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;

b) relativamente al gas:

i) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale; ii) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di gas ad alta pressione di cui al punto i);

iii) impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto («GNL») o il gas naturale compresso («GNC»); e

iv) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

c) relativamente al petrolio:

i) oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;

ii) stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo; e

iii) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;

d) relativamente al CO₂: rete di condotte, comprese le connesse stazioni di compressione, per il trasporto di CO₂ verso i luoghi di stoccaggio, con l'obiettivo di iniettare il CO₂ in formazioni geologiche sotterranee idonee ai fini di uno stoccaggio permanente;

131) «legislazione sul mercato interno dell'energia»: legislazione comprendente la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (1), il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (2), il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (3) e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (4), o le disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tali atti;

Definizioni relative agli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

132) «residenza abituale»: luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali; nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori in due o più Stati membri, il luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la persona vi ritorni regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo dei suoi legami personali continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che vi ritorni nel corso di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale; in alternativa, «residenza abituale» assume il significato attribuito nella legislazione nazionale degli Stati membri;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture a banda larga

133) «banda larga di base», «reti a banda larga di base»: reti con funzionalità di base ospitate da piattaforme tecnologiche quali le soluzioni ADSL (fino a reti ADSL2+), le reti via cavo non-enhanced (ad esempio DOCSIS 2.0), le reti mobili di terza generazione (UMTS) e i sistemi satellitari;

134) «opere di ingegneria civile relative alla banda larga»: le opere di ingegneria civile che sono necessarie per sviluppare una rete a banda larga, quali le opere di scavo in una strada per la posa di cavidotti (a banda larga);

135) «cavidotto»: conduttura o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica, di rame o coassiali) di una rete a banda larga;

136) «disaggregazione fisica»: disaggregazione che permette l'accesso alla linea di accesso dell'utente finale e consente ai sistemi di trasmissione dei concorrenti di trasmettere direttamente attraverso tale linea;

137) «infrastruttura passiva a banda larga»: rete a banda larga senza alcuna componente attiva. Comprende generalmente infrastrutture di ingegneria civile, cavidotti, fibra spenta e centraline stradali;

138) «reti di accesso di nuova generazione (NGA)»: reti avanzate che devono presentare almeno le seguenti caratteristiche:

a) fornire servizi in modo affidabile a una velocità molto elevata per abbonato attraverso una rete di backhauling in fibra ottica (o di tecnologia equivalente) sufficientemente vicino ai locali dell'utente per garantire una effettiva trasmissione ultraveloce;

b) sostenere una serie di servizi digitali avanzati, compresi servizi convergenti esclusivamente basati sull'IP; e c) avere una velocità di upload considerevolmente maggiore (rispetto alle reti a banda larga di base). Nell'attuale fase di mercato e sviluppo tecnologico, le reti NGA sono le seguenti: a) le reti di accesso in fibra ottica (FTTx); b) le reti cablate avanzate potenziate;

c) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un'affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato;

139) «accesso all'ingrosso»: accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. Il più ampio accesso possibile da fornire sulla rete interessata comprende, in base agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito. Per le reti FTTH/FTTB: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta, accesso disaggregato alla rete locale e accesso bitstream. Per le reti cablate: accesso ai cavidotti e accesso bitstream. Per le reti FTTC: accesso ai cavidotti, accesso disaggregato alle sotto reti e accesso bitstream. Per l'infrastruttura di rete passiva: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta e/o accesso disaggregato alla rete locale. Per le reti a banda larga ADSL: accesso disaggregato alla rete locale, accesso bitstream. Per le reti mobili o senza fili: bitstream, condivisione di antenne e accesso alle reti di backhauling. Per le piattaforme satellitari: accesso bitstream;

Definizioni relative agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

140) «opere audiovisive difficili»: opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all'atto di istituire regimi o concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua ufficiale di uno Stato membro che abbia un territorio, una popolazione o un'area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale;

141) «elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

142) «utile ragionevole»: utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

143) «sport professionistico»: la pratica di un'attività sportiva sotto forma di lavoro subordinato o prestazione di servizio retribuita, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno concluso un contratto di lavoro formale tra lo sportivo professionista e la relativa organizzazione sportiva, qualora l'indennità superi il costo di partecipazione e costituisca una parte significativa del reddito dello sportivo. Ai fini del presente regolamento le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione all'evento sportivo non sono considerate come un'indennità.

Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione

I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

Articolo 4 - Soglie di notifica

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:

- a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: l'«importo di aiuto corretto», calcolato secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20, per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR;
- b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 20 milioni di EUR come previsto all'articolo 16, paragrafo 3;
- c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- e) aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2 milioni di EUR per impresa e per anno;
- f) aiuti alle PMI per i costi di cooperazione connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- g) aiuti al finanziamento del rischio: 15 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 9;
- h) aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5;
- i) aiuti alla ricerca e sviluppo:
 - i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;
 - ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;
 - iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
- iv) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;
- v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %;
- vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;
- j) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 20 milioni di EUR per infrastruttura;
- k) aiuti ai poli di innovazione: 7,5 milioni di EUR per polo;
- l) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- m) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- n) aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;
- o) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
- p) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
- q) aiuti intesi a compensare i sovra costi connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
- r) aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
- s) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- t) aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica: 10 milioni di EUR come previsto all'articolo 39, paragrafo 5;
- u) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- v) aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto. Se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva a norma dell'articolo 42: 150 milioni di EUR l'anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui all'articolo 42;

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

- w) aiuti agli investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- x) aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche: 50 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- y) aiuti per le infrastrutture a banda larga: 70 milioni di EUR di costi totali per progetto;
- z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 50 milioni di EUR per impresa e per anno;
- (aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni di EUR per regime e per anno;
- (bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: 15 milioni di EUR o i costi totali superiori a 50 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno; e
- (cc) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 10 milioni di EUR o i costi totali superiori a 20 milioni di EUR per la stessa infrastruttura.
2. Occorre evitare che le soglie elencate o menzionate al paragrafo 1 non siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto.

Articolo 7 - Intensità di aiuto e costi ammissibili

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
3. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
4. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
5. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.
6. Se si concedono aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non possono essere aumentate.

Articolo 8 - Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.
6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

Articolo 9 - Pubblicazione e informazione

1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti

informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o di un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all'articolo

21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21 (1), le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR): 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30; e uguale o superiore a 30.

3. Per i regimi di cui all'articolo 51, l'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai consumatori finali.

4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1 sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

5. La Commissione pubblica sul suo sito web:

- a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;
- b) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11.

6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II

CONTROLLO

Articolo 10 - Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11 - Relazioni

Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmettono alla Commissione:

- a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
- b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1) modificato, in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento di esecuzione, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.

Articolo 12 - Controllo

Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

SEZIONE 5**Aiuti alla formazione****Articolo 31 - Aiuti alla formazione**

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;

b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA - FASE III**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modd. e int.)

fac-simile da redigere su carta intestata dell'impresa dichiarante

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____, residente in _____, Via _____ in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ avente sede legale in _____, Via _____, P.I. e/o C.F. _____

in riferimento al progetto dal titolo "_____ " presentato dal soggetto attuatore _____, nell'ambito dell'Avviso (d.d.u.o. n. del)

nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea relativo all'applicazione degli articolo 1 "campo di applicazione" commi dal 2 al 5

DICHIARA

- che l'impresa non appartiene ai settori esclusi dal campo di applicazione del reg. 651/2014 art. 1 - commi dal 2 al 5;
- che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione delle Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune in applicazione del reg. 651/2014 art. 1 - comma 4

Dichiara inoltre di essere consapevole delle conseguenze di cui all'art.75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e di impegnarsi a fornire tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione procedente per garantire il corretto svolgimento dei controlli di veridicità di quanto da me dichiarato.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

luogo, data_____
Firma del legale rappresentante

In allegato copia fotostatica del documento di identità del dichiarante